

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1959

(16<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Provvedimenti per lo sviluppo delle Partecipanze agrarie emiliane » (155) (D'iniziativa dei senatori Marabini ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 118, 119
BOSI . . . . .	119
MARABINI . . . . .	118

« Estensione a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di talune provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957 » (522) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	111, 113, 117, 118
CARELLI . . . . .	113, 116
FABRI . . . . .	117
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per Agricoltura e le foreste</i> . . . . .	115, 116, 117
MERLIN, <i>relatore</i> . . . . .	112, 114, 118
MILILLO . . . . .	114, 116, 117

La seduta è aperta alle ore 10,15.

*Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Desana, Fabri, Ferrari, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Ragno, Ristori, Sereni e Spezzano.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Mannironi.*

FABRI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di talune provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957 » (522)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di talune prov-

videnze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957 ».

M E R L I N , *relatore*. Onorevoli senatori, a completamento di quanto dichiarai nella seduta precedente comunico anzitutto che l'Ente nazionale per le Tre Venezie, con sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, trae le sue origini da un ente chiamato allora « Ente di rinascita per le Tre Venezie » sorto col regio decreto 8 settembre 1921, n. 1243, per iniziativa dell'Istituto di credito fondiario di Verona e delle Casse di risparmio del Veneto.

Con la legge 27 novembre 1939, n. 1780, ha assunto l'attuale titolo ed ha i seguenti scopi:

1) di assumere l'esecuzione di opere di bonifica, trasformazione e riordinamento della proprietà fondiaria, agendo in qualità di acquirente, affittuario o appaltatore, oppure di delegato dell'Autorità governativa, di Consorzio e di altri enti;

2) di acquistare fondi urbani, a qualsiasi uso destinati;

3) di rilevare e cedere aziende industriali e commerciali, comprese le alberghiere;

4) di promuovere la costituzione e di agevolare il funzionamento di ogni iniziativa nel campo dell'assistenza sociale, nonché di istituzioni aventi carattere educativo e culturale;

5) di promuovere, col consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, la costituzione o partecipare a società, consorzi, istituti, associazioni, eccetera.

Con la legge 23 dicembre 1940, n. 1914, vennero affidati al detto Ente anche la gestione e la liquidazione di beni dei cittadini germanici rimpatriati e degli allogeni tedeschi emigrati dall'Alto Adige in Germania.

L'Ente, in obbedienza alla legge istitutiva stessa, ha intensamente operato in particolare nel campo delle bonifiche, dei miglioramenti fondiari, della costituzione di organiche aziende agricole mediante il commas-

samento di frammenti di piccole proprietà contadine — palesemente antieconomiche — costituendo razionali poderi destinati alla piccola proprietà contadina. In questa sua azione l'Ente ha sempre tenuto stretto conto dei fattori tecnico-economici dei singoli appoderamenti. Le proprietà contadine finora cedute ai coltivatori diretti di pianura e di montagna sono oltre 1.500, varianti da ettari 8 a ettari 20. Le proprietà furono tutte cedute con riscatto venticinquennale.

Nel campo assistenziale l'opera dell'Ente si è svolta attraverso corsi di specializzazione agricola, zootecnica, ortofrutticola, casearia, eccetera; in corsi di cooperazione svolti a livello universitario presso l'Università di Ca' Foscari e a livello pratico presso i singoli raggruppamenti poderali nelle provincie di Venezia, Gorizia, Udine, eccetera; in studi e ricerche per l'incremento della produzione per l'applicazione di nuove tecniche colturali e nella ricerca di nuove fonti di attività per la maggior occupazione della manodopera. Fra queste ultime ricerche, interessanti sono state quelle svolte anche presso l'Istituto di impianti industriali dell'Università di Padova per l'utilizzazione industriale delle piante legnose di spontanea vegetazione delle zone depresse e delle alghe marine e lacustri.

L'Azienda « Aurora », in località Bonelli, è stata acquistata dall'Ente — anche su approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — utilizzando il ricavato della vendita di 800 ettari dell'azienda del « Fossaloni », destinati, in conformità alla legge 11 marzo 1955, n. 240, alla costituzione di poderi organici per la stabile e proficua sistemazione dei contadini profughi dalle zone della Venezia Giulia.

L'Azienda « Aurora » dell'Isola Bonelli, quindi, era destinata alla costituzione di 60 poderi di 10 ettari ognuno da cedere a riscatto ai braccianti che ivi trovavano residenza e che l'Ente stava gradualmente preparando mentalmente e tecnicamente all'assunzione dell'impresa contadina che, come si dice più sopra, si stava costituendo. Inoltre in detta azienda, in conformità agli studi già approntati, doveva sorgere uno stabili-

mento pilota per l'utilizzazione industriale del materiale legnoso di spontanea vegetazione.

Venuti meno, in seguito alla mareggiata del 1957, i presupposti fondamentali per la attuazione dell'imponente iniziativa, che prevedeva fra l'altro anche l'occupazione della manodopera esuberante alla coltura dei terreni mercè l'accennata istituzione dello stabilimento per la trasformazione dei prodotti legnosi di spontanea vegetazione, i contadini del luogo, che con grande entusiasmo e ammirabile attaccamento avevano, con la loro collaborazione, accelerato i tempi per il rapido raggiungimento degli scopi indicati, dopo la mareggiata sono ricaduti in uno stato di abbandono morale e materiale.

Venne emanata la legge 18 marzo 1958, n. 310, la quale dettò provvidenze per le aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina.

All'articolo 1, penultimo capoverso di detta legge è detto: « Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosioni delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione ».

Queste provvidenze ben a ragione si applicherebbero a favore del nostro Ente.

Ma gli organi di applicazione della legge negano che tale disposizione tanto provvidenziale sia applicabile all'azienda « Aurora », la quale è pure compresa nel comune di Porto Tolle, poichè la legge parla di « coltivatori diretti ».

L'ammissione quindi dell'Ente nazionale per le Tre Venezie al godimento dei benefici previsti dalla detta legge, emanata a favore dei terreni agricoli sommersi nel comune di Porto Tolle, è stata invocata al fine di provvedere all'acquisto di altri terreni per la sistemazione proficua in località più sicure delle famiglie così duramente provate dal dramma vissuto con l'invasione delle acque nella terra che ormai consideravano acquisita al loro lavoro.

Il contributo è notevole, perchè si tratta del 70 per cento del valore. Esso non può essere concesso che all'Ente che è il proprietario del terreno colpito dalla alluvione.

È forse opportuno aggiungere nella legge che nella nuova sistemazione che l'Ente farà si dia la preferenza alle famiglie dei contadini alluvionati che già vivevano nell'azienda « Aurora ».

Con questa modifica propongo l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Come i colleghi ricordano, del disegno di legge in esame è stata chiesta la volta scorsa un rinvio, allo scopo di ottenere dal relatore maggiori chiarimenti. Ora mi sembra che il senatore Merlin, mediante la chiara ed esauriente relazione da noi testè ascoltata, abbia provveduto a dissipare ogni dubbio, tranquillizzando quei senatori che avevano manifestato delle perplessità, con la proposta di un emendamento aggiuntivo contenente l'obbligo per l'Ente delle Tre Venezie di dare la preferenza alle famiglie dei contadini alluvionati che già vivevano nell'azienda « Aurora ».

**CARELLI.** Durante la seduta precedente, noi della maggioranza manifestammo un orientamento in linea di massima favorevole; gli onorevoli colleghi dei partiti di sinistra chiesero invece che il relatore chiarisse meglio la posizione dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, specialmente ai fini dell'utilizzazione della somma prevista dal provvedimento: compito che il senatore Merlin ha svolto con la massima chiarezza, precisando che le funzioni di questo Ente non si limitano al campo della bonifica, ma si estendono a realizzazioni di carattere sociale di notevole importanza, soprattutto circa la formazione della piccola proprietà contadina.

Bene ha fatto, inoltre, il collega Merlin a proporre un emendamento aggiuntivo; devo però far presente che una formulazione troppo vaga potrebbe portare piuttosto lontano da quella conclusione positiva che è nelle intenzioni del relatore. Ai fini di un più sostanziale collegamento con la legge vigente, la quale è intesa appunto a favorire la formazione della piccola proprietà contadina, pro-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)16<sup>a</sup> SEDUTA (11 giugno 1959)

porrei a mia volta il seguente emendamento aggiuntivo che potrebbe assumere la forma di un articolo ed essere collocato dopo l'articolo 1, pressochè identico nel contenuto a quello suggerito dall'onorevole relatore, ma — a mio avviso — più facilmente interpretabile:

« Il reimpiego della somma di cui all'articolo precedente e la nuova formazione di imprese agricole organiche ed autosufficienti da cedere a riscatto ai fini della formazione della piccola proprietà contadina sono realizzati dall'Ente nazionale delle Tre Venezie, nell'interesse delle famiglie che avevano trovato occupazione e lavoro nell'Isola Bonelli ».

MILILLO. Io desidero non estendere ora la discussione all'attività dell'Ente delle Tre Venezie e alle sue vicende, ma indubbiamente dovremo in altra occasione prendere in esame i risultati da esso raggiunti nei quaranta anni della sua esistenza.

Soffermandoci dunque per il momento al presente disegno di legge, sono d'accordo con il senatore Carelli circa la necessità di puntualizzare l'indicazione che scaturisce dall'articolo 1. Ma noi dobbiamo anche avere tutte le garanzie che la somma stanziata sia veramente reimpiegata nell'acquisto di terreni, e che questo avvenga entro un determinato termine.

A tal fine ho ritenuto di dover formulare a mia volta un emendamento all'articolo 1, emendamento che ritengo meriti l'approvazione della Commissione, e che consiste nel sostituire le parole: « fermo restando l'obbligo, contenuto nel quinto comma del citato articolo, del reimpiego della somma ottenuta nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura » con il seguente comma: « La somma realizzata sarà dall'Ente reimpiegata, con la assistenza tecnica e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'acquisto di terreni da assegnare, secondo le norme vigenti sulla piccola proprietà contadina, ai lavoratori agricoli già addetti all'azienda "Aurora" e, in mancanza, ai contadini poveri della zona. All'acquisto si procederà entro sei mesi dalla data in cui la somma stessa sarà disponibile, e all'assegnazione entro i successivi sei mesi.

Trascorso l'uno o l'altro di tali termini, all'Ente suddetto subentrerà per l'esecuzione la Cassa per la piccola proprietà contadina ».

Non si può lasciare, mi sembra, che la somma in questione venga erogata per rimanere depositata nel conto in banca dell'Ente; nè che venga impiegata in maniera non conforme ai nostri intenti: cosa che potrebbe avvenire con l'attuale formulazione, eccessivamente generica, dell'articolo 1.

MERLIN, *relatore*. Ho mostrato ai colleghi delle fotografie documentanti le condizioni in cui si trova la tenuta; faccio notare tuttavia che le famiglie danneggiate non vogliono abbandonarla, potendo ancora usufruire di qualche vantaggio, tra cui gli aiuti di tutti gli enti assistenziali, che naturalmente si prodigano in loro soccorso.

Ad ogni modo non mi oppongo ad un miglioramento della formula da me proposta, se anche il rappresentante del Governo non ha nulla in contrario. A tale proposito faccio notare che l'Ente non può agire senza la autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale stanziò a suo tempo 300 milioni per l'acquisto della tenuta e, successivamente, 200 milioni per la costruzione dei fabbricati, in seguito distrutti dalla mareggiata. Come ho già detto, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha decretato che la linea di difesa dovrebbe tagliare completamente fuori l'isola Bonelli: decisione, questa, che considero pericolosissima e che mi riservo di discutere in altra sede. Abbandonare l'isola Bonelli, infatti, significherebbe aprire al mare la strada delle isole retrostanti, con conseguenze facilmente immaginabili.

Comunque ora è necessario che l'attenzione degli onorevoli colleghi si soffermi sul fatto che il provvedimento presenta un contenuto modestissimo, proponendosi esso unicamente di tagliar corto alle esitazioni della Corte dei conti, circa la registrazione dei decreti riguardanti l'Isola in rapporto all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 310.

Sono d'accordo in linea di massima con il collega Milillo sulla necessità di garanzie; d'altronde, studiando la situazione, sono venuto alla conclusione che i 200 milioni non possono essere affidati alle famiglie conta-

dine, che li disperderebbero senza frutto, mentre l'Ente li utilizzerà nell'acquisto di beni in altre località. Potranno così formarsi altre unità contadine, in cui le famiglie danneggiate dell'isola Bonelli saranno in grado di trovare una nuova sistemazione: naturalmente se lo vorranno, poichè è ovvio che delle costrizioni non saranno possibili.

Circa le discriminazioni paventate dal senatore Milillo nella seduta precedente, mi sia consentito far notare come tali timori siano infondati. Esiste una legge, le cui disposizioni il provvedimento oggi all'esame si propone di estendere alla tenuta in questione; e ciò non per creare singoli privilegi, ma unicamente affinché gli abitanti dell'Isola possano beneficiare, pur non essendo coltivatori diretti, delle provvidenze emanate per questi ultimi. Si tratta infatti di famiglie le quali, con un patto ancora da stipulare, avevano iniziato a lavorare; e lavoravano bene, con uno spirito di sacrificio che merita ogni lode.

Concludendo, spero che la mia relazione possa aver chiarito ogni dubbio, persuadendo gli onorevoli colleghi che l'Ente nazionale delle Tre Venezie è un ente serio, meritevole di ogni aiuto. Se i senatori Carelli e Milillo intendono unificare i loro emendamenti, io dichiaro preventivamente, come ho già detto, di accettarli, così come accetterò tutto ciò che possa rappresentare una garanzia a favore di quelle famiglie.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Contenendo la proposta di emendamento avanzata dal senatore Merlin quanto già era nello spirito della legge, e mirando essa semmai a un maggior chiarimento, ero e sono disposto ad accettarla; fermo restando il concetto fondamentale e lo spirito del provvedimento, non sono neanche alieno dall'accettare altri suggerimenti di carattere formale, atti soprattutto a renderlo più chiaro.

Vorrei però far presente al senatore Milillo — come mi pare abbia detto anche il relatore — che l'Ente delle Tre Venezie è già sottoposto al controllo del Ministero dell'agricoltura, ragione per cui il testo da lui proposto appare forse eccessivamente lato.

Io accetterei una formula con la quale si affermasse che le somme ricavate dai contributi previsti nel disegno di legge devono essere reimpiegate nell'acquisto di altre terre da destinare con precedenza, o con preferenza, alle famiglie che avevano trovato occupazione nell'isola Bonelli e che ne facciano richiesta.

Userei quest'ultima formulazione per evitare che l'Ente sia obbligato a dare i terreni anche a chi non li desidera; quanto al resto, è già contenuto nelle norme istitutive dell'Ente. Al massimo consentirei un riferimento alla legge 31 marzo 1955, n. 240, la quale stabiliva un programma di sistemazione fondiaria per i profughi nei territori delle Tre Venezie.

Dicono gli articoli 2 e 3 della suddetta legge:

*Art. 2.* — Il piano per l'esecuzione delle opere di bonifica e trasformazione fondiaria e quello per la costruzione di villaggi ai sensi del precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sono eseguiti sotto la vigilanza del Ministero anzidetto secondo le norme della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340. in quanto applicabili.

Qualora i terreni acquistati o trasferiti in proprietà all'Ente nell'attuazione del piano di bonifica e trasformazione fondiaria ricadano in comprensori nei quali già operano consorzi di bonifica, l'esecuzione delle opere di bonifica è affidata a questi ultimi dall'ente anzidetto, sulla base di progetti da sottoporsi alle normali istruttorie tecniche, salva diversa disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

*Art. 3.* — I terreni acquistati o espropriati con i finanziamenti disposti dalla presente legge e le abitazioni nei villaggi costruiti in esecuzione dei piani predisposti ai sensi dei precedenti articoli, sono assegnati in proprietà con precedenza ai profughi indicati nell'articolo 1 che ne facciano richiesta e non abbiano altra stabile occupazione od altre risorse sufficienti ai bisogni propri e dei conviventi a carico, nè siano proprietari od

enfitteuti nel territorio di Trieste e delle Tre Venezie o nel rimanente territorio italiano di fondi rustici sufficienti all'impiego della mano d'opera della famiglia.

Le assegnazioni hanno luogo con deliberazione del Commissario dell'Ente sentito il Comitato consultivo, in relazione alla progressiva situazione dei programmi e con riguardo alle esigenze tecniche di questi, dando la precedenza, compatibilmente con tali esigenze, ai profughi in stato di maggiore bisogno o con maggiore carico di conviventi non occupati.

È fatto salvo il diritto degli attuali coltivatori dei fondi al prosieguo del rapporto in corso, ove questo non ostacoli l'opera di bonifica e di trasformazione fondiaria e, qualora ne facciano richiesta, all'assegnazione in proprietà del terreno coltivato con precedenza su ogni altro richiedente.

CARELLI. Le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario sono senza dubbio giuste: personalmente, però, ritengo forse più opportuno e prudente seguire l'indirizzo politico indicato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Rumor, nelle riunioni di Dongo e di Recoaro, riunioni cui ho avuto l'onore di partecipare.

Il concetto espresso dal Ministro è il seguente: è necessario tener presente, nella formazione delle unità poderali, anzitutto l'impresa autonoma e autosufficiente, garantendo di conseguenza all'impresa nascente la sua autonomia e la sua manovrabilità economica, ragione per cui il concetto della piccola proprietà contadina viene ad allontanarsi da quello del lavoro manuale puro e semplice, fattore forse incapace di realizzare quei principi economici indispensabili per la elevazione dell'attività contadina al grado di impresa.

Nello spirito di tale programma, proporrei dunque un emendamento all'emendamento da me presentato, che risulterebbe così formulato:

« A norma delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1955, n. 240, in quanto applicabili, il reimpiego della somma di cui all'articolo precedente e la nuova formazione di imprese agricole organiche ed autosuf-

ficienti da cedere a riscatto ai fini della formazione della piccola proprietà contadina saranno realizzati nell'interesse delle famiglie che ne facciano richiesta e che già avevano trovato occupazione e lavoro nell' " Azienda Aurora " ».

In questo modo il concetto della volontarietà dello spostamento si ricollega in fondo a quanto espresso dal collega Milillo, il quale ha però voluto dargli una forma regolamentare che potrebbe forse esulare dal carattere legislativo del provvedimento.

Se il senatore Milillo accetta la mia proposta, non ho alcuna difficoltà ad averlo come compagno nella presentazione di un emendamento che prenda il nome di ambedue; sempre che tale formulazione incontri l'approvazione dell'onorevole Sottosegretario.

MILILLO. Evidentemente siamo tutti d'accordo nel desiderare che il reimpiego della somma abbia luogo con la formazione della piccola proprietà contadina. Io intendevo raggiungere tale scopo riferendomi alle norme generali vigenti, ma non ho alcuna difficoltà che ci si riporti invece ad una legge riguardante specificamente l'Ente.

Credo però che anche la seconda parte dell'emendamento da me presentato meriti considerazione, mirando — come ho detto — a garantire l'effettiva esecuzione del reimpiego. In caso contrario, di quali sanzioni disporremmo oltre alle proteste? Dobbiamo quindi vedere di prevenire un caso del genere, pur auspicando che non abbia mai a verificarsi.

Riterrei, a questo punto, opportuno rinviare la discussione, in modo da poter concordare col collega Carelli un testo definitivo, atto a soddisfare le suddette esigenze.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro sostanzialmente favorevole all'ultima formula proposta dal senatore Carelli, contenendo essa, e assorbendo, quella proposta dal senatore Milillo.

Vorrei quindi pregare quest'ultimo di rinunciare alla seconda parte del suo emendamento, dettata forse da preoccupazioni eccessive. L'Ente per le Tre Venezie è obbligato

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

16ª SEDUTA (11 giugno 1959)

a reimpiegare la somma stanziata con il provvedimento; d'altra parte dobbiamo anche considerare che si tratta di un ente di diritto pubblico, esplicante funzioni specifiche e — ripeto — sottoposto al controllo sia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Se malauguratamente tardasse ad eseguire il programma previsto dal disegno di legge avremmo sempre numerose possibilità di carattere pratico, in sede esecutiva, per indurlo ad ottemperare. Ma ricordiamo che l'Ente ha una sua tradizione di vecchia data, ed ha finora assolto onorevolmente ai suoi compiti.

I senatori Carelli e Milillo redigano quindi alla luce di queste considerazioni, se credono, un emendamento che rispecchi la volontà della Commissione e che tenga conto anche del desiderio del Governo, omettendo possibilmente la parte riguardante la sanzione.

F A B B R I. Ho udito affermare dall'onorevole relatore che molto probabilmente le famiglie danneggiate non vorranno abbandonare l'Isola. Ciò potrebbe apparire motivato unicamente da un'assoluta diffidenza negli indirizzi, da loro sperimentati, dell'Ente; poichè è molto strano che della gente in quelle condizioni consideri la propria sistemazione così ideale da rinunciare ad un ritorno nella vita normale.

Vorrei dunque apportare un contributo all'accordo che si sta formando tra i colleghi Carelli e Milillo, proponendo di tener conto, nell'emendamento, anche dei danni personali sofferti da queste famiglie in seguito alla inondazione.

M A N N I R O N I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il punto di vista del senatore Fabbri è quanto mai lo-devole. Tenga però presente che quanto egli auspica non è purtroppo effettuabile, essendo Isola e fabbricati di proprietà dell'Ente. D'altronde un risarcimento generico viene ad essere egualmente corrisposto a queste persone col conferire loro il diritto di precedenza nella assegnazione di altri poteri organici e autosufficienti.

F A B B R I. Non insisto.

M I L I L L O. Il senatore Carelli ed io abbiamo concordato la stesura dell'emendamento.

Animato da buona volontà, non insisto nella seconda parte della modifica da me originariamente proposta; resta però inteso che il Governo provvederà a che si adempia sollecitamente ai programmi stabiliti.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, quarto comma della legge 18 marzo 1958, n. 310, si applicano anche a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per l'azienda « Aurora » in comune di Porto Tolle sommersa dalle inondazioni del novembre 1957, fermo restando l'obbligo, contenuto nel quinto comma del citato articolo, del reimpiego della somma ottenuta nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura.

M I L I L L O. Riterrei opportuno eliminare l'ultima parte dell'articolo in quanto potrebbe costituire elemento di confusione con l'emendamento che abbiamo presentato e che potrebbe esser collocato dopo l'articolo 1.

M A N N I R O N I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nell'articolo 1 viene riconfermato e riaffermato l'obbligo generico che ha l'E.N.I. mentre nell'emendamento Milillo-Carelli tale obbligo viene specificato con maggiore precisione. Pertanto non ritengo fondate le preoccupazioni del senatore Milillo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)16<sup>a</sup> SEDUTA (11 giugno 1959)

È stato presentato dai senatori Milillo e Carelli un articolo — che se approvato assumerà il numero 2 — del seguente tenore:

« A norma delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1955, n. 240, in quanto applicabili, il reimpiego della somma di cui all'articolo precedente e la nuova formazione di imprese agricole organiche ed autosufficienti, da cedere a riscatto ai fini della formazione della piccola proprietà contadina, sarà realizzato nell'interesse delle famiglie che ne facciano richiesta e che avevano già trovato occupazione e lavoro nell'azienda "Aurora" ».

MERLIN, *relatore*. Dichiaro di accettare l'emendamento Milillo-Carelli e pertanto rinuncio a quello da me proposto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.  
(È approvato).

#### Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo sarà posta a carico della somma stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1958-59 in applicazione della citata legge 18 marzo 1958, n. 310.

Date le modificazioni apportate al disegno di legge, la dizione dell'articolo dovrebbe essere così modificata:

« La spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 sarà posta a carico della somma stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1958-59 in applicazione della citata legge 18 marzo 1958, n. 310 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo da me proposto.

(È approvato).

Resta inteso che tale articolo assumerà il numero 3.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marabini ed altri: « Provvedimenti per lo sviluppo delle Partecipanze agrarie emiliane » (155)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Marabini ed altri: « Provvedimenti per lo sviluppo delle Partecipanze agrarie emiliane ».

MARABINI. Onorevoli colleghi, ritengo sia necessario giungere ad una decisione circa il disegno di legge in discussione. Non si può continuare a rinviarne l'esame all'infinito!

Ci è pervenuto dalla Commissione finanze e tesoro un parere che nel suo tenore dimostra come i colleghi della 5<sup>a</sup> Commissione non abbiano ben compreso il problema essenziale del disegno di legge in esame.

Il senatore Merlin, relatore del presente provvedimento, mi ha giustamente fatto notare che l'unica difficoltà che può impedire l'approvazione del disegno di legge è costituita dalla questione della spesa. Non si è fatta, cioè menzione dei fondi con i quali sopperire alle spese che il presente provvedimento comporta.

Comunico tuttavia che a tale dimenticanza provvederò presentando un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 così formulato:

« All'onere di 500 milioni derivanti dalla presente legge si provvederà a carico del fondo inserito in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1960-61.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Sempre per quanto riguarda l'articolo 1 propongo inoltre che le parole « nel decennio 1958-59 1968-69 » siano sostituite con le altre: « nel decennio 1960-61 1970-71 ».

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)16<sup>a</sup> SEDUTA (11 giugno 1959)

Onorevoli colleghi, è necessario provvedere ed aiutare le Partecipanze nel loro lavoro! Lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Segni, in una trasmissione radio effettuata nella primavera del 1957, ebbe a dire che le Partecipanze sono istituzioni che per il loro bagaglio storico, tradizionale e pur sempre attuale, meritano ogni più attuale considerazione.

Spero pertanto che i colleghi della 5<sup>a</sup> Commissione esamineranno il disegno di legge con obiettività ed anche con un certo spirito umanitario. In caso contrario, sarei costretto a chiedere il rinvio in Aula del provvedimento.

B O S I. Desidero deplorare il tono assunto dalla Commissione finanze e tesoro nell'esprimere il parere sul disegno di legge in oggetto.

P R E S I D E N T E. Nell'attesa di un supplemento di parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

Dot. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari